	======= STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE =======	
	======================================	
	======================================	
	Art. 1 Costituzione ====================================	
	E' costituita una Fondazione denominata Gruppo di Azione	
	Locale "Marghine", con sede in Macomer, Corso Umberto n. 186.	
	Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della	
	Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto	
	genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e	
	seguenti del Codice Civile e dall'articolo 1 comma 1 del	
	D.P.R. 361/2000. ==================================	
	La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire	
	utili. ===================================	
	Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della	
	Regione Sardegna. ====================================	
	Art.2 Scopi ====================================	
	La Fondazione si propone il seguente scopo: ============	
	La crescita economica, sociale e culturale delle comunità	
	della regione storica Marghine mediante la valorizzazione in	
	generale delle risorse specifiche locali ed in particolare	
	delle zone rurali attraverso un piano di sviluppo locale con	
	una strategia territoriale condivisa. =================	
,	Art.3 Attività strumentali, accessorie e connesse =========	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra	
	l'altro: ====================================	

!	a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il
	finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza
	l'esclusione di altri, la locazione, l'assunzione in
	concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in
	diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni
	di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici
	registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate
	opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della
	Fondazione; ====================================
	b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria,
	locatrice, comodataria o comunque posseduti ad altro titolo; =
	c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte
	delle attività (a titolo esemplificativo anche accordi di
	sponsorizzazione); ====================================
	d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni,
	pubbliche e private, la cui attività sia rivolta,
	direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi
	analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione
	potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla
	costituzione degli organismi anzidetti; ================
	e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in
	via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al
	perseguimento degli scopi istituzionali, di società di
	persone e/o capitali, nonché partecipare a società del
	medesimo tipo; ====================================

	f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni,	
	incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o	
	documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un	
	organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori	
	dello stesso settore o dei settori della cultura, delle	
	tradizioni, della ricerca; ====================================	
	g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento	
	dei fini istituzionali, attività di commercializzazione,	
	anche con riferimento al settore dell'editoria e degli	
- - - -	audiovisivi in genere; svolgere ogni altra attività idonea	
	ovvero di supporto al perseguimento delle finalità; ========	
	h) partecipare a bandi regionali, nazionali ed internazionali	
	compresi quelli comunitari per il finanziamento di iniziative	
	coerenti con lo scopo della fondazione, ed in primo luogo al	
	bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e	
	dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) in attuazione	
	dell'approccio Leader del PSR 2007/2013 della Regione	
!	Autonoma della Sardegna. ====================================	
	Art.4 Vigilanza ===================================	
	La Regione Sardegna vigila sull'attività della Fondazione ai	
	sensi dell'art. 25 del Codice Civile. ====================================	
	Art.5 Patrimonio ===================================	
~ _	Il patrimonio della Fondazione è composto da una parte delle	
	quote sociali versate all'atto della costituzione della	
! .i	Fondazione e stabilite dall'Assemblea dei partecipanti, che	

nella fase iniziale dovranno corrispondere almeno alla somma
di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), di
cui euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero)
compongono il fondo di gestione ed euro 20.000,00 (ventimila
virgola zero zero) compongono il fondo di dotazione: =======
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in
denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili
per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o
da altri partecipanti; ====================================
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a
qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla
stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; =====
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa
destinazione ad incremento del patrimonio; ============
- da contributi o elargizioni dell'Unione Europea o di
Organismi ed Enti Internazionali con espressa destinazione al
patrimonio; ====================================
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera
del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad
incrementare il patrimonio; ====================================
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato,
da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici. ==========
La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire
legati. Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati
dal Consiglio di Amministrazione che delibera il loro impiego

	in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I
	lasciti testamentari sono accettati con beneficio di
	inventario. Gli immobili, eventualmente compresi nelle
	donazioni, eredità o legati accettati, o, comunque acquisiti
	devono essere venduti o comunque messi a reddito, salvo che
	vengano destinati entro due anni dalla loro acquisizione alle
	attività che la Fondazione direttamente o indirettamente
	esercita. ====================================
	Art.6 Fondo di gestione ====================================
	Il fondo di gestione della Fondazione è costituito da una
	parte delle quote di partecipazione ammontante ad euro
	130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero): =========
	- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e
	dalle attività della Fondazione medesima; ==============
	- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che
	non siano espressamente destinate a patrimonio; =========
	- da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti
	da parte della Unione Europea, dello Stato, di Enti
	Territoriali o di altri Enti Pubblici e privati non
	espressamente destinati al patrimonio; ====================================
200	- dai contributi volontari dei Fondatori, Partecipanti,
	Sostenitori; ====================================
	- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie,
	strumentali e connesse. ==================================
	Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate

per il funzionamento della Fondazione stessa e per la
realizzazione dei suoi scopi. ====================================
Art.7 Esercizio finanziario ====================================
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il
31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre di ogni
anno il Consiglio di Amministrazione approva il rendiconto
economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il
rendiconto patrimoniale, economico e finanziario
dell'esercizio decorso. Il bilancio economico di previsione
ed il rendiconto economico e finanziario devono, unitamente
al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato
approvato, essere depositati nei modi di legge nonché
trasmessi, insieme alla relazione sull'attività della
Fondazione, alla Regione Sardegna. ====================================
Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive
competenze, possono contrarre impegni ed assumere
obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio
approvato. ====================================
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente
contratti dal rappresentante legale della Fondazione, da
membri del Consiglio d'Amministrazione muniti di delega e dal
Direttore in relazione ad eventuali assunzioni od incarichi
conferiti a terzi, debbono essere ratificati dal Consiglio di
Amministrazione stesso. ===================================
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere

	impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione
	precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della
	fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per
	l'incremento o il miglioramento della sua attività. ========
	E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione
	nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a
	meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
	per legge. ==================================
	Art.8 Membri della Fondazione ====================================
	I membri della Fondazione si dividono in: ===================================
	- Fondatori; ====================================
	- Partecipanti; ====================================
	- Sostenitori. ====================================
	Sono considerati Fondatori i soggetti pubblici e privati
	indicati nell'elenco allegato al presente statuto. =========
	Art.10 Partecipanti ====================================
	Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone
	fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti
	che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un
	contributo (annuale) il cui importo sarà determinato
	dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio. ==
	Art.11 Sostenitori ====================================
Control of the Contro	Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone
	fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti
1	

5	che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un
	contributo, nella misura, superiore a quella prevista per i
	"Partecipanti", che verrà determinato dal Consiglio di
	Amministrazione, ovvero con una attività, anche
	professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di
	beni materiali od immateriali. ====================================
	Art.12 Ammissione nuovi soci ====================================
	Le domande di ammissione devono essere presentate per
	iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie
	indicazioni soggettive, la categoria di socio a cui intende
	aderire (Fondatore, Partecipante, Sostenitore) e la
	dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente
	Statuto e dei regolamenti. ====================================
	Il Consiglio di Amministrazione, assunte le necessarie
	informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in
	merito all'accoglimento della domanda. ======================
	Art.13 Esclusione e recesso ===================================
	Il Consiglio di Amministrazione decide, con la maggioranza
	assoluta, l'esclusione dei Fondatori, dei Partecipanti o dei
	Sostenitori per i seguenti motivi: ===================================
	- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri
	derivanti dal presente Statuto; ====================================
	- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con
	le altre componenti della Fondazione; ====================================
	- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; ==============

	- apertura di procedure di liquidazione; ====================================
	- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o
	sostitutive della dichiarazione di fallimento; ==========
	I Fondatori, i Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni
	momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere
	di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori Enti
	Pubblici Territoriali possono esercitare il recesso solamente
	con otto mesi di preavviso; tuttavia, in caso di modifica
	statutaria, l'Ente Pubblico Territoriale che dissenta da tale
	modifica potrà recedere anche senza preavviso. ==========
r variation of the state of the	Art.14 Organi della Fondazione ====================================
	Sono organi della Fondazione: ====================================
C. COMMAGAG	- l'Assemblea di Indirizzo; ===================================
W. Made Ca	- il Consiglio d'Amministrazione; ====================================
A. A. C.	- il Presidente; ====================================
Reformer reference	- il Comitato Tecnico Scientifico; ====================================
	- il Collegio dei Sindaci Revisori. ====================================
	Art.15 Assemblea di Indirizzo ===================================
	L'Assemblea di indirizzo è costituita dai Fondatori, dai
:	Partecipanti, dai Sostenitori e si riunisce almeno una volta
	all'anno su convocazione del Presidente.
The second secon	Nell'Assemblea ogni membro ha diritto ad un voto. Non è
:	possibile la delega ad altro Socio. ====================================
	L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede della
	Fondazione o in ogni altro luogo, quando questi lo riterrà



	opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, o negli
	altri casi previsti dal presente Statuto o dalla Legge,
	mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo posta
	elettronica, fax, o altro mezzo idoneo, almeno dieci giorni
	prima del giorno fissato per l'assemblea. =============
	Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine
	del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e seconda
-	convocazione, nonché il luogo della riunione. =========
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione,
	ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice
	Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di
	quest'ultimo, da persona nominata dall'Assemblea. ========
	Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è
	sottoscritto dal Presidente e dal Direttore. ==========
	L'Assemblea può istituire dei tavoli tematici il cui
	funzionamento è demandato ad apposito regolamento. ========
	L'Assemblea di Indirizzo è ordinaria e straordinaria. =======
	Art. 16 Assemblea di Indirizzo Ordinaria =============
	L'Assemblea ordinaria: ====================================
	a) approva il bilancio di previsione ed il rendiconto
	economico e finanziario; ====================================
	b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione; =====
	c) elegge il presidente della Fondazione; ===========
	d) approva il Regolamento di Gestione; ============
	e) approva il Piano di Sviluppo Locale (PSL) e le sue

	modifiche; ====================================
	f)stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione
	ed i relativi obbiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi
	e delle attività previsti nello statuto; ====================
	g) nomina i membri del Collegio dei Revisori; ==========
	h) determina l'ammontare delle quote di adesione; =========
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
	all'anno entro centoventi giorni dal termine dell'esercizio
	annuale. ====================================
	L'Assemblea in prima convocazione è costituita con la
	presenza diretta della metà più uno dei soci; in seconda
	convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero
-	di soci presenti. ====================================
	Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono
	prese a maggioranza degli intervenuti. ====================================
	Art. 17 Assemblea di Indirizzo straordinaria ============
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto
	Costitutivo e dello Statuto, in merito allo scioglimento
	della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio, sulla
-	nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi
	altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza
	dalla legge o dal presente Statuto. ====================================
	L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente
	costituita con la presenza, diretta dei due terzi dei soci,
	ed in seconda convocazione con la presenza, diretta della

8	metà più uno, dei soci. ====================================	
	Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono	
	prese con il voto favorevole della metà più uno degli	
	intervenuti. ====================================	
	Art. 18 Consiglio di Amministrazione ====================================	
	La Fondazione è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione eletto dall'Assemblea e formata da un massimo	
	di sette membri, compreso il presidente, di cui cinque membri	
	espressione della componente privata della Fondazione e	
	rappresentanti delle parti economiche e sociali e della	
	società civile, quattro giovani (con età inferiore a quaranta	
	anni) e quattro donne. ===================================	
	I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili	
	soltanto per un altro mandato. ====================================	
	Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di	
	amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza	
	limitazioni, escluse quelle che per legge o per Statuto sono	
	demandate all'Assemblea o al Presidente o al Direttore. =====	
	In particolare: ====================================	
	a) elegge fra i suoi componenti il Vice Presidente; ========	
	b) redige il bilancio secondo le disposizioni di legge,	
	corredato da una relazione sull'andamento della gestione; ====	
STYLANO	c) delibera sull'ammissione dei nuovi soci; ==========	
	d) delibera sull'esclusione dei soci; ====================================	
	e) propone all'Assemblea il Regolamento; ==============	



,	f) controlla i requisiti degli aderenti la Fondazione	
	(Fondatori, Partecipanti, Sostenitori); ====================================	
	g) dirime le eventuali controversie tra i soci e la	
	Fondazione; ====================================	
	h) nomina il direttore, ed il personale fissandone i compensi;	
	j) nomina il Comitato Tecnico Scientifico; ============	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal	
	Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice	
	Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque	
!	almeno ogni centottanta giorni. E' altresì convocato su	
	richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione	
	è fatta mediante posta elettronica, fax o altro mezzo idoneo,	
	e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e	
	dell'ora nonché le materie da trattare, almeno sette giorni	
	prima della riunione. Ha inoltre potestà di disciplinare lo	
	svolgimento della propria attività ed in particolare di	
	adottare e regolare le modalità di riunione più adeguate	
	tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità	
	di garantire l'espressione del diritto di voto e delle	
	opinioni in merito alle delibere da adottare. ==========	
	Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto	
	favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di	
	parità prevale il voto del Presidente. ================	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	Non è ammessa la delega. Il verbale della riunione è redatto	
	dal Direttore. ====================================	
		}

	Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio. =======
	Art. 19 Presidente e Vice Presidente ===================================
	Il Presidente è eletto dall'Assemblea di Indirizzo. ========
	Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile
	soltanto per un altro mandato. ====================================
	Il presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei
	confronti di terzi ed in giudizio. ====================================
	Il Presidente: ====================================
	a) convoca e presiede l'Assemblea di Indirizzo ed il
	Consiglio di Amministrazione; ====================================
	b) adempie agli incarichi espressamente conferitigli
	dall'Assemblea di Indirizzo e dal Consiglio di
	Amministrazione; ====================================
	c) propone al Consiglio la nomina del Direttore e l'eventuale
	assunzione del personale; ====================================
	d) conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio,
	per singoli atti o categorie di atti; =======================
	e) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche
	e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare
	rapporti di collaborazione a sostegno delle singole
	iniziative della Fondazione. ====================================
74	In caso di assenza od impedimento del Presidente questi è
STEFA	sostituito dal Vice Presidente. ====================================
	Art. 20 Collegio dei Sindaci Revisori ===============
	Il Collegio dei Sindaci Revisori è eletto dall'Assemblea ed è

composto da tre membri scelti tra i Soci o tra esperti	
esterni. Il Collegio nella sua prima riunione nomina il	
Presidente. ====================================	
Il Collegio svolge le funzioni di controllo amministrativo,	
vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta	
la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le	
proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e	
finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua	
verifiche di cassa. Dura in carica tre anni con possibilità	
di rielezione soltanto per un altro mandato. ==========	
I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del	
Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea. =========	
Art. 21 Direttore ====================================	
E' nominato dal Consiglio di Amministrazione e svolge tutti i	
compiti di gestione della Fondazione. =============	
Art. 22 Controversie ====================================	
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la	
validità l'interpretazione o la esecuzione dello statuto	
sociale o tra soci, se non risolta dal Consiglio di	
Amministrazione, potrà essere deferita alla decisione di un	
collegio arbitrale formato da tre membri nominati secondo la	
consuetudine e a norma del regolamento della Camera arbitrale	
istituita presso la Camera di Commercio di riferimento e	
delle leggi vigenti. ====================================	
Art. 23 Tenuta dei libri ===================================	

·5	Oltre ai libri espressamente prescritti per legge, la
	Fondazione tiene i libri verbali delle sedute e delle
	deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di
	Amministrazione, del Collegio dei Sindaci Revisori, nonché il
	libro dei soci della Fondazione. ====================================
	I Libri della Fondazione sono consultabili da parte di
	chiunque ne faccia motivata richiesta. ====================================
·	Art. 24 Marchio ====================================
	La Fondazione adotta un proprio marchio. L'uso del marchio è
	tutelato e regolamentato. ====================================
	Art.25 Scioglimento e devoluzione del patrimonio ========
	In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa,
	il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione
	dell'Assemblea, ad altri enti che perseguano finalità
	analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. ============
	Art.26 Foro Competente =================================
	Per qualsiasi controversia dovesse sorgere
	sull'interpretazione, validità ed esecuzione del presente
	statuto è competente il Foro di Oristano. ====================================
	Art.27 Clausola di rinvio ====================================
	Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le
<u>A</u>	disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in
STILLNO	materia. ====================================
	Piras Ignazio ====================================
	Sulas Francesco ====================================



	Sanna Salvatore ====================================	
	Mastinu Antonio ===================================	
	Mura Marco ====================================	
	Carta Mario Giannicola Gasparino ====================================	
	Tocca Salvatore ====================================	
	Secci Luigi ===================================	
	Gianni Fancello ===================================	
	:	
		
	159	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•

